

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

28 SET. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

=====

ADDI' **28 SET. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 2401

OGGETTO: REGOLAMENTO CE n. 1681/94. Adempimento degli obblighi di comunicazione irregolarità
Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e la Guardia di Finanza - Comando Regionale



cfl

cfl

OGGETTO: REGOLAMENTO CE n. 1681/94. Adempimento degli obblighi di comunicazione irregolarità
.Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e la Guardia di Finanza – Comando Regionale

La GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTI

- Il Regolamento CE n.1681 dell'11 luglio 94 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali;
- Il Regolamento EURATOM/CE n. 2988 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità;
- Il Regolamento EURATOM/CE n. 2185 dell'11 novembre 1996 inerente i controlli e le verifiche effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e altre irregolarità;
- Il Regolamento CE n.2064 del 15 ottobre 1997 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n.4253/88 riguardante i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 1994-1999;
- Il Regolamento CE n.438 del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento C.E. n° 1260/99 del Consiglio del 21/6/99 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali nel periodo di programmazione 200-2006;
- il Regolamento C.E. n° 1685/2000 della Commissione del 28.7.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n° 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Quadro Comunitario di Sostegno per l'obiettivo 3 F.S.E. 2000 – 2006 presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;
- il Programma Operativo Regionale approvato con decisione della Commissione Europea n.2078 del 21 settembre 2000;
- la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;



- la legge 31 dicembre 1996 n.675 relativa alla tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
- la legge 21/12/99, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

CONSIDERATO

- che i principi generali di riforma che devono indirizzare l'attività dei fondi strutturali fino al 2006 sono ispirati alla semplicità, alla trasparenza, alla ricerca di efficacia e in modo particolare alla semplificazione dei criteri di programmazione;
- che l'obiettivo che si è prefissata la Regione Lazio è quello di porre grande attenzione alla programmazione ed esecuzione delle attività facendo proprio anche il forte richiamo espresso dalla nuova normativa alla semplificazione delle procedure ed alla correttezza della gestione delle risorse comunitarie ;
- che in particolare gli articoli 2 paragrafo 1, art.8 paragrafo 2 del Regolamento EURATOM/CE 2988/95 dispongono che i controlli devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e devono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri

RITENUTO


- utile e opportuno nell'ambito della Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, instaurare una stabile collaborazione istituzionale con il Comando Regionale della Guardia di Finanza;
- che ciò rafforza la finalità di realizzare gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria e interna ed assicura tempestività ed efficacia alle attività di controllo evitando peraltro reiterazioni di misure di controllo presso gli stessi soggetti;
- che detti obiettivi possono essere perseguiti attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che definisca modalità e termini della collaborazione ;

VISTA

- ✓ la L.127/97

DELIBERA

- a) di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio -Dipartimento Formazione Scuola Lavoro – ed il Comando Regionale della Guardia di Finanza allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;



[Handwritten signature]


- eff
- eff
- b) di autorizzare **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE** alla stipula e sottoscrizione del protocollo stesso;
- c) di demandare al Direttore del Dipartimento Scuola Formazione Lavoro l'adempimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

02 OTT. 2001



lu

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

La Regione Lazio di seguito denominata "Regione" rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale autorizzato alla stipula e sottoscrizione del presente atto con deliberazione n. _____ del _____

e tra

il Comando regionale della Guardia di Finanza di seguito denominato "Guardia di Finanza" rappresentato da _____

VISTI

- Il Regolamento CE n.1681 dell'11 luglio 94 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali;
- Il Regolamento EURATOM/CE n. 2988 del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità;
- Il Regolamento EURATOM/CE n. 2185 dell'11 novembre 1996 inerente i controlli e le verifiche effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e altre irregolarità;
- Il Regolamento CE n.2064 del 15 ottobre 1997 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n.4253/88 riguardante i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 1994-1999;
- Il Regolamento CE n.438 del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento C.E. n° 1260/99 del Consiglio del 21/6/99 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali nel periodo di programmazione 200-2006;
- il Regolamento C.E. n° 1685/2000 della Commissione del 28.7.2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n° 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Quadro Comunitario di Sostegno per l'obiettivo 3 F.S.E. 2000 – 2006 presentato alla Commissione Europea contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi specifici e la partecipazione dei fondi strutturali;
- il Programma Operativo Regionale approvato con decisione della Commissione Europea n.2078 del 21 settembre 2000;
- la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;



- la legge 31 dicembre 1996 n.675 relativa alla tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
- la legge 21/12/99, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

CONSIDERATO

- che i principi generali di riforma che devono indirizzare l'attività dei fondi strutturali fino al 2006 sono ispirati alla semplicità, alla trasparenza, alla ricerca di efficacia e in modo particolare alla semplificazione dei criteri di programmazione;
- che in particolare gli articoli 2 paragrafo 1, art.8 paragrafo 2 del Regolamento EURATOM/CE 2988/95 dispongono che i controlli devono avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e devono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri

RITENUTO

- utile e opportuno nell'ambito della Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, instaurare una stabile collaborazione istituzionale con il Comando Regionale della Guardia di Finanza;
- che tale collaborazione rafforza la finalità di realizzare gli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria e interna ed assicura tempestività ed efficacia alle attività di controllo evitando peraltro reiterazioni di misure di controllo presso gli stessi soggetti;

tanto premesso si conviene quanto segue:

ART.1

La Regione s'impegna a fornire periodicamente gli aggiornamenti e le eventuali rettifiche alla banca-dati dei beneficiari dei cofinanziamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 1994-1999

ART.2

La Regione s'impegna a fornire, appena disponibile, la banca-dati dei beneficiari dei cofinanziamenti comunitari e la relativa normativa di riferimento per il periodo di programmazione 2000-2006.

ART.3

La Regione s'impegna a trasmettere l'elenco dei beneficiari dei cofinanziamenti soggetti ai controlli previsti dai Regolamenti CE n.2064/97 e 438/2001 ed individuati rispettivamente, a seguito del campionamento effettuato sui progetti della programmazione 1994-1999, e appena disponibili, 2000-2006.

ART.4

La Regione provvede regolarmente a segnalare i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, al competente Comando Provinciale della guardia di Finanza, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti, ai sensi dell'art.36 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.600 e



bu

[Handwritten signature]

dell'art.2 ultimo comma, del decreto legislativo 19 marzo 2001 n.68.

ART.5

La Guardia di Finanza per evitare la reiterazione di misure di controllo presso gli stessi soggetti, s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvio di accessi, ispezioni e verifiche nei confronti dei soggetti beneficiari di cofinanziamenti gestiti dalla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della legge 21 dicembre 1999 n.526.

ART.6

La Guardia di Finanza, nel caso in cui rilevi fattispecie penalmente rilevanti d'interesse ai fini del presente protocollo, s'impegna- previo Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria- a comunicare alla Regione le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero dei finanziamenti indebiti.

ART.7

La Guardia di Finanza qualora accerti violazioni di natura amministrativa si impegna a dare comunicazione alla Regione, indicando anche le disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità, le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate.

ART.8

Le parti si impegnano, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, ad intrattenere un rapporto di puntuale e fattiva collaborazione; in particolare la Regione può richiedere alla Guardia di Finanza di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni tipiche di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea, nei casi in cui dai controlli finanziari emergano profili indicativi di possibili collegamenti con fenomeni di criminalità economica e/o criminalità organizzata.

ART.9

Il presente protocollo ha validità sino alla conclusione di tutte le operazioni inerenti i vecchi e i nuovi Programmi Operativi cofinanziati e si considera tacitamente rinnovato in assenza di comunicazioni di volontà contraria provenienti dalle parti.

Art.10


Per la Regione Lazio il referente è da individuarsi nella persona
di _____

Per la Guardia di Finanza il referente è da individuarsi nel Comandante

Roma _____

per il Comando Regionale della Guardia di Finanza

per la Regione Lazio



bu

Ar 3

Er